

N. 870/2023 R.G.L.

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Il giudice Marco Viani

visto il ricorso presentato da MADDALENA PASQUARIELLO;

visti gli artt. 700, 669 sgg. c.p.c.,

preso atto che la ricorrente non chiede che il giudice vagli la domanda *inaudita altera parte* e che comunque non sono dedotti né si rinvergono motivi per i quali la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione di una eventuale misura cautelare,

fissa

l'udienza per il giorno 29/09/2023, ore 09:30.

Si notifichi, con il ricorso, a cura del ricorrente, entro il 21.9.2023.

Preso atto che, secondo la giurisprudenza della locale Corte d'Appello, in tema di diritto scolastico e in relazione a tutte le cause in cui sia proposta una domanda suscettibile di influire sulle graduatorie sussiste litisconsorzio necessario con i controinteressati,

preso atto che il diritto vivente è ormai orientato, quasi quotidianamente, anche con numerosi precedenti di questo ufficio, nel senso di ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,

preso atto che, in particolare, nelle cause promosse contro il Ministero dell'Istruzione in cui vi siano numerosissimi controinteressati, nei confronti di questi ultimi la giurisprudenza della locale Corte d'Appello ritiene idonea forma di notifica l'inserimento di copie degli atti sul sito del MIUR e su quelli degli UU.SS.RR. interessati,

ritenuto che proprio la normalità che questa modalità sta assumendo nel diritto vivente ne assicuri anche l'efficacia,

osservato che una tale forma di notifica alternativa appare poi necessaria nei procedimenti cautelari, in cui le formalità previste dall'art. 150 c.p.c., i cui tempi non sono né brevi né preventivabili con certezza, potrebbero non essere compatibili con l'esigenza di instaurare il contraddittorio in tempi brevi,



ritenuto che non sia necessario, per tale motivo, e tenuto conto dell'alternatività fra le due forme di notifica, disporre la pubblicazione di un avviso in G.U. come previsto dall'art. 150 c.p.c.,

dispone che la notifica ai controinteressati possa eseguirsi, a cura della ricorrente e nel medesimo termine sopra indicato del 21.9.2023, mediante inserimento di copia integrale del ricorso e del presente decreto nelle apposite aree tematiche del sito istituzionale del Ministero e di quello dell'USR Campania, con pubblicazione da mantenersi almeno sino alla definizione del procedimento.

La Spezia, 08/09/2023

Il giudice

Marco Viani

